

N. R.G. 6500/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **6500/2018**

tra

ANGELO VENEZIANI
GIOVANNI MARTUCCI

attore

e

CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A

convenuto

Oggi **15 aprile 2021** ad ore **12** sono comparsi:

Per ANGELO VENEZIANI l'avv. FESTELLI MARCO oggi sostituito dall'avv. Michela Sinelli

Per GIOVANNI MARTUCCI l'avv. FESTELLI MARCO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Michela Sinelli

Per CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A l'avv. FERRARI ENRICO

I difensori si riportano alle conclusioni, come precisate nel termine assegnato, e si riportano agli atti.

Il giudice

Preliminarmente rileva l'inammissibilità del deposito da parte degli attori della nota dell'8 aprile 2021, trattandosi di fatto di una comparsa conclusionale irrituale e non autorizzata: di tali deduzioni pertanto non si terrà conto ai fini della decisione.

Quindi pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Lorenzo Lentini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Lentini, ri ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.*

la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6500/2018** promossa da:

ANGELO VENEZIANI (C.F. VNZNGL70C26B157R), con il proc. dom. avv. FESTELLI MARCO,
GIOVANNI MARTUCCI (C.F. MRTGNN59B08F205W), con il proc. dom. avv. FESTELLI
MARCO

attori

contro

CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A (C.F. 01806740153), con il proc. dom. avv. FERRARI
ENRICO, C/O AVV. MIRONI - VIA GUERRIERI GONZAGA 12 MANTOVA

convenuto

oggetto: intermediazione finanziaria



CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Che il Tribunale di Brescia Voglia per tutti i motivi, le allegazioni e deduzioni esposte in atti, rigettata l’eccezione di incompetenza di controparte e l’eccezione di difetto di legittimazione passiva ed attiva:

1) In tesi, per tutti gli attori o, in ipotesi, per il solo Veneziani dichiarare la nullità della vendita delle obbligazioni subordinate, oggetto di causa, per carenza di forma scritta del contratto quadro ovvero per carenza di forma scritta dell’ordine di acquisto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate dagli attori o dal solo Veneziani (200 mila euro) e/o al risarcimento del danno compresa la mancata percezione dei frutti, nella misura che sarà ritenuta congrua, provato, equo e di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.

2) In ipotesi, accertare e dichiarare l’annullamento, per errore essenziale ex articolo 1428 e 1429 c.c. (indotto dalla Banca) ovvero dolo ex articolo 1439 c.c., dei due contratti di acquisto delle obbligazioni subordinate oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate dagli attori ovvero pagate dal solo Veneziani (euro 200 mila) e al risarcimento del danno compresa la mancata percezione dei frutti, nella misura che sarà ritenuta congrua, provata, equa e di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.

3) In subordine, accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta, quale intermediario finanziario, degli articolo 21, 22 e 23 del TUIF e regolamenti attuativi in tutti i contratti di vendita delle obbligazioni subordinate oggetto del presente giudizio, nonché accertare l’inesatto adempimento delle obbligazioni gravanti sull’intermediario finanziario nella compravendita di titoli e nell’erogazione di servizi di investimento, consulenza, custodia titoli e accessorie attività di investimento, per l’effetto dichiarare risolti i contratti di vendita delle obbligazioni subordinate e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in favore di tutti e due gli attori o in ipotesi del solo Veneziani, compresa la mancata percezione dei frutti, da responsabilità contrattuale, subiti dagli attori o dal solo Veneziani pari almeno euro 120.000,00 ovvero la differenza del valore nominale di rimborso delle obbligazioni rispetto alla quotazione delle azioni alla data di notifica del presente atto, ovvero nella misura che sarà ritenuta provata, equa e di Giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria ed alla mancata percezione dei frutti.

4) Con vittoria alle spese, diritti ed onorari con condanna al rimborso delle spese di mediazione sostenute.”



Per la convenuta

“in via principale,

respingere, con ogni miglior formula, perché infondate in fatto e in diritto, se del caso per (quanto meno parziale) carenza di legittimazione attiva e passiva, per i motivi di cui in questo atto, le domande tutte proposte con l’atto di citazione introduttivo di questo giudizio;

in via subordinata,

applicare l’art. 1227 c.c. e, considerando largamente prevalente la responsabilità degli attori, respingere comunque le loro domande;

sempre in via subordinata,

nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, o comunque di accoglimento delle domande attoree, diminuirne l’entità, sia con riferimento all’effettiva minusvalenza, calcolata sul costo di acquisto e tenuto conto delle cedole, del residuo valore dei titoli e degli eventuali riparti, sia per concorso di colpa *ex art. 1227* codice civile;

in via istruttoria,

la difesa della Banca, oltre a confermare le produzioni documentali in atti, insiste, anche espressamente in revoca del provvedimento negatorio, per l’ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:

- 1) *“vero che i documenti che Le si rammostrano (docc. 16 e 21 Credem) sono stati compilati con le risposte date dai clienti alle varie domande e che i clienti li hanno successivamente sottoscritti”* circostanza provata anche documentalmente;
- 2) *“vero che i signori Veneziani e Martucci da sempre chiedono di investire in titoli obbligazionari con elevato rendimento, pur dichiarandosi consci dei rischi”*;
- 3) *“vero che, in occasione dell’acquisto per cui è causa, è stato spiegato al sig. Veneziani che l’investimento in MPS, alla luce del suo profilo di investitore, risultava inappropriato, perché egli non sembrava in grado di comprenderne il rischio e inadeguato, perché troppo rischioso e perché provocava un’eccessiva concentrazione del rischio su un solo emittente, come specificato dall’ordine e dalla scheda informativa che Le si rammostrano (doc. 29 Credem)”* circostanza provata anche documentalmente;
- 4) *“vero al sig. Veneziani sono state illustrate tutte le caratteristiche salienti del titolo, comprese quelle di cui al documento che Le si rammostra (doc. 29 Credem)”* circostanza provata anche documentalmente;
- 5) *“vero che, nello specifico, che al sig. Veneziani è stato spiegato che il titolo MPS era un titolo subordinato e come tale a rischio molto alto, senza rating, emesso all’estero da MPS e quotato sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana”* circostanza provata anche documentalmente;
- 6) *“vero il sig. Veneziani, malgrado le informazioni e le avvertenze ricevute, ha confermato la sua decisione di investire sulle obbligazioni MPS per cui è causa”* circostanza provata anche documentalmente;



7) “vero che l’operazione per cui è causa (doc. 29 Credem) è stato eseguito sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana” circostanza provata anche documentalmente.

Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli di prova, i signori:

- Bruno Fratus, domiciliato presso il Credito Emiliano, Corso Martiri della Libertà n. 41, Brescia (25122-BS);
- Claudio Loda, domiciliato presso il Credito Emiliano, Corso Martiri della Libertà n. 41, Brescia (25122-BS);
- Nicola Benedini, domiciliato presso il Credito Emiliano, Corso Martiri della Libertà n. 41, Brescia (25122-BS).

Si insiste per la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie di controparte.”

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte attrice agisce nei confronti della banca lamentando l’acquisto di uno strumento finanziario (obbligazioni subordinate emesse dalla banca MPS), avvenuto nel 2014, per un controvalore nominale di duecentomila euro. Espone quanto segue: “*Veneziani intratteneva, ed intrattiene, rapporti di conto corrente e dossier titoli presso l’agenzia 2 di Brescia della Banca Credem. Sino all’anno 2014 il Veneziani aveva investito i suoi risparmi in un unico titolo ovvero una obbligazione ordinaria Fiat, tanto che il suo dossier titoli recava, per attribuzione della convenuta, un profilo di rischio moderato ed una esperienza e conoscenza media (doc. 1). Nell’anno 2014 avendo a disposizione ulteriore liquidità (riscattata la precedente obbligazione Fiat) e col contributo economico dell’amico Martucci, che fino ad allora non aveva mai eseguito investimenti finanziari, chiese consiglio ai funzionari della filiale bancaria con la quale intratteneva ormai rapporti pluriennali. Confidando così nella professionalità del personale della convenuta, in quanto non avevano e non hanno gli strumenti e le conoscenze basilari per poter distinguere un titolo bancario da un altro, decise di acquistare per 200 mila euro una obbligazione emessa dalla Banca MPS. Nelle settimane successive la metà dei 200*



mila euro il Veneziani la girò sul conto titoli, acceso contestualmente, del Martucci presso la stessa filiale 2 di Brescia del Credem (doc. 2). La fiducia accordata dagli odierni risparmiatori, è stata tuttavia tradita dalla convenuta e dai suoi dipendenti che hanno “rifilato” ai propri clienti le cd obbligazioni subordinate, ossia strumenti finanziari strutturati e complessi (per definizione economica e normativa) in luogo di investimenti a basso rischio, obbligazioni emesse in un paese straniero, privi di profili informativi e non destinati alla clientela retail come appresso verrà meglio chiarito”.

Si dolgono di essere stati informati sono nel 2017 di avere sottoscritto lo strumento finanziario in questione, al momento della conversione in azione esercitata dallo Stato italiano ai sensi del decreto legge n. 236/2017.

Domandano l'accertamento della nullità del contratto *“per carenza di forma scritta del contratto quadro ovvero per carenza di forma scritta dell'ordine di acquisto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate dagli attori o dal solo Veneziani (200 mila euro) e/o al risarcimento del danno”.*

Dopo ampia dissertazione sulle caratteristiche delle obbligazioni subordinate, gli attori chiedono alternativamente *“accertare e dichiarare l'annullamento, per errore essenziale ex articolo 1428 e 1429 c.c. (indotto dalla Banca) ovvero dolo ex articolo 1439 c.c., dei due contratti di acquisto delle obbligazioni subordinate oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagate dagli attori ovvero pagate dal solo Veneziani (euro 200 mila) e al risarcimento del danno”*

Contestano infine la violazione dei doveri di informazione previsti dal d.lgs. 58/98 in capo alla



banca negoziatrice del titolo, nell'ambito della prestazione del servizio di investimento (*"contratto di amministrazione e custodia titoli e contratto di servizi finanziari per la vendita di titoli e strumenti finanziari"*), chiedendo in subordine di dichiarare *"risolti i contratti di vendita delle obbligazioni subordinate"* per l'inadempimento della banca, con condanna al risarcimento dei danni *"in favore di tutti e due gli attori o in ipotesi del solo Veneziani"*, nella misura *"pari almeno euro 120.000,00 ovvero la differenza del valore nominale di rimborso delle obbligazioni rispetto alla quotazione delle azioni alla data di notifica del presente atto"*.

A fondamento delle proprie ragioni allegano inoltre le seguenti circostanze: " 1) Nel questionario finanziario rilasciato alla Banca il 14.9.2011 (doc. 8) il Veneziani dichiarava alla propria Banca di non conoscere il significato di rating delle obbligazioni, di non conoscere le obbligazioni strutturate ed i loro rischi, di non avere propensione al rischio e così la Banca convenute gli attribuiva un profilo di rischio moderato e di appropriatezza medio. 2) In data 1.12.2014 i dipendenti della convenuta avendo il Veneziani manifestato la volontà di mettere a frutto una somma di circa 200 mila, in parte appartenente al Martucci (come poi verrà regolata in seguito), consigliarono improvvidamente all'attore di acquistare una obbligazione MPS per 200.000,00 facendo sottoscrivere la scheda informativa eccessivamente sintetica che si produce (doc. 9) laddove si legge che l'ordine sarebbe stato eseguito presso la Borsa Italiana- circuito Extramot, senza specificare per Extramot sta per mercato non regolamentato. 3) La convenuta non ha valorizzato il fatto che l'obbligazione indicata col codice isin XS0503326083 ma codificata con un numero assolutamente ingannevole ed irrilevante 812239860 era non solo subordinata, ma emessa



all'estero, destinata ai soli investitori istituzionali e priva del prospetto informativo che mai fu consegnato. 4) Per un errore dei dipendenti della Banca l'obbligazione fu attribuita al solo Veneziani e regolata e depositata sul conto titoli intestato allo stesso, anziché inserirla e regolarla nel dossier titoli sempre presso la stessa agenzia ed intestata sia al Veneziani che al Martucci. Così al fine di risolvere la situazione pochi giorni dopo il titolo fu diviso in due tranches e 100 mila euro furono attribuiti, come trasferimento a titolo non oneroso, sul dossier titoli individuale del Martucci (vedasi il documento 2). Anche quest'ultimo nella scheda finanziaria del 14.9.2011 si vedeva attribuire un profilo di rischio basso (doc. 10). 5) Negli anni successivi la convenuta ometteva qualsivoglia comunicazione in merito al rischio del titolo, al rischio dell'emittente ed al prossimo default di Banca Mps, così che gli odierni attori non hanno neanche mai potuto valutare la rischiosità del titolo e la sua possibile vendita ancorchè illiquido su mercati diciamo paralleli; titolo che solo grazie alle recenti indagini difensive è stato da loro compiutamente compreso come subordinata bancaria emessa all'estero, ovvero in Lussemburgo, non quotato sui mercati, illiquido. Si produce a tal proposito il prospetto informativo estratto presso la borsa lussemburghese e redatto nella sola lingua inglese in quanto riservato agli investitori istituzionali e professionali (doc. 11). 6) Si rileva che la scheda finanziaria consegnata in occasione dell'acquisto al Veneziani non classifica l'obbligazione come ILLIQUIDA, ovvero correttamente perché le subordinate bancarie sono prodotti ILLIQUIDI e neanche eventuali successive comunicazioni della Banca, od almeno comunicazioni effettivamente ricevute dagli attori, hanno evidenziato questo aspetto di rischio e peculiarità unica delle subordinate bancarie. 7) Appare dunque evidente che gli attori sono stati tratti in inganno



anzi in errore direttamente sull'oggetto del contratto di compravendita ovvero sulla natura dello strumento finanziario, a causa delle scarse, incomprensibili e generiche informazioni fornite dalla convenuta, **conseguentemente hanno diritto all'annullamento del contratto d'acquisto sensi degli articoli 1427, 1428, 1429 per errore.** 8) Vieppiù che gli attori dubitano fortemente che l'acquisto sia stato eseguito sul mercato di borsa italiana sia pure extramot, in quanto detti titoli non risultavano circolare in detto settore. Dovrà quindi controparte fornire la prova da dove il titolo sia provenuto perché se fosse stato detenuto da Credem stessa, nel proprio personale portafoglio, risulterebbe aggirata e violata tutta la normativa legislativa e regolamentare che disciplina il conflitto di interesse degli intermediari finanziarie”.

E ancora: 9a) gli obblighi di cui sopra, come sopra spiegato in diritto, non si esauriscono nella fase di vendita ma anche nella successiva detenzione, custodia ed amministrazione dei titoli da parte della Banca. La convenuta ha continuato a sottacere ai clienti le informazioni sulla natura del titolo e sulla sua liquidità senza avvisare del grave deterioramento patrimoniale dell'emittente sicuramente conosciuto da Credem. 9B) La convenuta ha disatteso le dichiarazioni degli attori in sede di compilazione delle schede finanziarie purchè controparte provi che i documenti sopra indicati e prodotti dagli attori in copia senza firma siano stati veramente firmati dal Veneziani e dal Martucci, quindi violando le norme di legge e regolamentari in materia di valutazione di adeguatezza. 9c) la condotta della convenuta va censurata ancor più specificatamente sul titolo ceduto; non ha mai informato che si trattava di titolo senza prospetto informativo autorizzato dalla CONSOB, NON AMMESSO AI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI e suscettibile di



modifica per il peggioramento patrimoniale dell'emittente. 10) Con lettere inviate direttamente a firma del Veneziani e del Martucci gli stessi chiedevano conto degli errore ed inadempienze commesse da Credem (doc. 11-12), Credem che restava "sorda" anche alla organica contestazione inviata tramite Confconsumatori (doc. 13). Il rifiuto dunque della Banca di valutare qualsivoglia sistemazione bonaria ha costretto gli odierni attori ad agire in giudizio. Ad oggi infatti per l'effetto della conversione in azioni del titolo obbligazionari gli attori registrano una perdita economica di circa 120 mila euro, che sta sempre più aumentando anche dopo il salvataggio dell'emittente da parte dello Stato e la ri-ammissione al mercato di borsa, danno aggravato dalla mancata percezione dei frutti per dal secondo semestre 2016 sino alla scadenza naturale prevista per il primo semestre 2020".

2. La banca convenuta eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande svolte da MARTUCCI, il quale ha acquistato le obbligazioni in questione direttamente da VENEZIANI a un prezzo sconosciuto, senza alcuna intermediazione della banca (doc. 35 conv.), considerato anche MARTUCCI abbia aperto sottoscritto il contratto quadro e il deposito titoli solo il 2 dicembre 2012, dopo l'acquisto del titolo effettuato da VENEZIANI.

Espone di avere sottoscritto con VENEZIANI nel 2009 un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento (doc. 1 conv.), *"tra i quali quello di negoziazione"* e che l'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate risulta conferito il 1° dicembre 2014 dal cliente, *"a valere sul suo deposito titoli"*.

Rileva che l'ordine e la scheda informativa (doc. 29 conv.) riportavano tutte le caratteristiche essenziali dello strumento, inclusa la qualificazione del rischio come *"molto alto"* e l'avvertimento



al cliente che l'operazione non era appropriata al proprio livello di competenza né adeguata al proprio profilo di investimento.

Evidenzia che nel corso del rapporto spesso il cliente aveva effettuato ordini di strumenti finanziari eccessivamente rischiosi, in rapporto alle proprie conoscenze e agli obiettivi di investimento dichiarati nel questionario, malgrado il contrario avviso della banca, rilevandosi un investitore di fatto *“ben più speculativo di quello che emerge dalle sue dichiarazioni”*.

Rileva che tanto il contratto quadro quanto il singolo ordine risultano sottoscritti dall'investitore, Contesta ogni altra doglianza avversaria, osservando di avere agito nel pieno rispetto dei doveri nascenti dal contratto di investimento e dal d.lgs. 58/98, considerato anche che il servizio di negoziazione non prevede obblighi informativi in corso di rapporto.

3. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il Tribunale, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, rinvia all'odierna udienza per discussione e e decisione ex art. 281-*sexies* c.p.c.
4. Con riguardo alle domande svolte da MARTUCCI l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla banca è fondata: risulta *per tabulas* (doc. 2 att.) ed è pacifico tra le parti che MARTUCCI ha acquistato le obbligazioni subordinate direttamente da VENEZIANI, senza l'intermediazione della banca, che si è limitata nell'occasione a regolare l'operazione tramite trasferimento dello strumento da un deposito titoli all'altro, fuori dall'ambito del servizio di investimento disciplinato dal contratto quadro stipulato da MARTUCCI il 2 dicembre 2014 (doc. 18 banca), peraltro il giorno successivo a quello in cui è stato disposto l'ordine di acquisto.
5. Tutte le domande formulate da parte di VENEZIANI sono manifestamente infondate nel merito, ai limiti della temerarietà.



5.1 Con riferimento alle domande fondate sulla pretesa nullità per difetto di forma, è sufficiente osservare che il requisito della forma scritta investe il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, non già il singolo ordine, da ritenere a forma libera.

In ogni caso anche l'ordine contestato risulta regolarmente sottoscritto dal cliente.

5.2 Le domande di annullamento e di risoluzione per inadempimento sono suscettibili di trattazione unitaria. Al riguardo il Tribunale osserva in primo luogo che la banca ha puntualmente osservato gli obblighi discendenti dalla normativa di settore (d.lgs. 58/98 e "Regolamento Intermediari" emanato dalla CONSOB), avvertendo il cliente che l'operazione richiesta risultava sia inappropriata che inadeguata (doc. 29 conv.): nella scheda dello strumento, controfirmata dal cliente, la banca sconsigliava espressamente la conclusione dell'investimento, dichiarandolo non adeguato al profilo dell'investitore, come risultante dal questionario MifiD citato dalle parti.

A fronte di tale specifico avvertimento, peraltro supportato dalla specifica indicazione dei motivi della non adeguatezza e/o della non appropriatezza, il cliente riconosceva espressamente che l'operazione non era stata raccomandata dalla banca (dichiarazione confessoria che contraddice la prospettazione fattuale di cui alla citazione), dichiarandola frutto di una propria "*specifica e autonoma richiesta*". Evidentemente, come già avvenuto in passato (*cfr.* produzioni documentali della convenuta), il cliente, nella propria autonomia, decideva di accollarsi il rischio di un investimento non consono alle proprie conoscenze finanziarie e al proprio profilo di rischio, pur essendo stato debitamente informato in merito dall'intermediario.

Le informazioni fornite dall'intermediario esauriscono gli obblighi informativi a proprio carico, atteso che, come è noto, nell'ambito dei servizi c.d. "esecutivi" non sussiste l'onere di



informativa successiva (c.d. *on going*) nei confronti del cliente, trattandosi di adempimento intrinsecamente incompatibile con la natura istantanea di detti servizi, predicabile invece esclusivamente nell'ambito dei servizi di gestione e di consulenza continuativa.

Il rispetto da parte della banca della normativa di settore preclude logicamente la configurabilità degli "artifici e raggiri" di cui all'art. 1439 c.c., alla base dell'allegazione di dolo contrattuale.

Parimenti infondata è la domanda di annullamento per errore ex art. 1428 e 1429 c.c.: a tacer delle carenze in punto di allegazione, da non consentire al giudicante un adeguato scrutinio della domanda (la parte omette finanche di indicare specificamente su quali aspetti del contratto sia caduta in errore), è dirimente rilevare l'irriconeoscibilità per la controparte dell'evocato errore, una volta fornite alla controparte tutte le informazioni dovute ai sensi di legge e recepita la volontà di quest'ultimo di voler comunque procedere con l'operazione. Invero, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, come desumibili dalla documentazione in atti, ritiene il Tribunale che il cliente fosse pienamente a conoscenza delle caratteristiche dello strumento finanziario, compiutamente illustrate dalla banca (doc. 29: obbligazione bancaria di tipo subordinato, priva di *rating*, negoziata sulla piattaforma EXTRAMOT, avente un livello di rischio "molto alto"), e abbia deliberatamente deciso di sottoscrivere lo strumento, attratto dall'elevato rendimento normalmente associato ai titoli ad elevato rischio, salvo poi dolersi in questa sede dell'esito dell'investimento stesso, non corrispondente alle proprie aspettative.

6. La decisione sulle spese segue alla soccombenza degli attori.

Avuto riguardo al valore della lite, ai parametri medi del d.m. 55/2014 e al concreto svolgimento del processo, concluso con modulo decisionale semplificato, le spese sono liquidate, in favore della convenuta, in euro 9.380,00 per compensi, oltre spese generali



forfetarie (15%), I.V.A. e C.p.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando *ex art. 281 sexies c.p.c.*, ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita:

- DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della convenuta in relazione a tutte le domande svolte da MARTUCCI;
- RIGETTA, siccome infondate, tutte le domande formulate da VENEZIANI nei confronti della convenuta;
- CONDANNA gli attori, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in euro 9.380,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie (15%), I.V.A. e C.p.A. come per legge.

Così deciso in Brescia il 15.4.2021.

Il giudice unico

Lorenzo Lentini

